

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 05/E/130307

San Fior, lì 07/03/2013

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVO ADEMPIMENTO PER I PROFESSIONISTI SENZA ORDINE O COLLEGIO

Per garantire la tutela del consumatore e la trasparenza nel mercato dei servizi professionali, è stata adottata, con L. n. 4 del 14 gennaio 2013, la nuova disciplina delle professioni non regolamentate.

La legge, che è in vigore dallo scorso 10 febbraio, si rivolge a tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come:

attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.

Per chiarire quali siano le categorie professionali interessate si attende la pubblicazione dell'elenco delle associazioni professionali sul sito *web* del Ministero dello Sviluppo Economico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, anche per quanto commentato sulla stampa specializzata, si possono citare le seguenti categorie professionali: amministratori di condominio, fisioterapisti, oftalmologi, podologi, pedagogisti, psicomotricisti, massofisioterapisti, optometristi, esperti in tecnica ortopedica, geofisici, progettisti architettura d'interni, fotografi professionisti.

La norma prevede tuttavia l'esclusione delle professioni sanitarie e delle attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio perché disciplinati da specifiche normative.

Nello specifico la Legge n. 4/13 impone una serie di obblighi/adempimenti a carico del professionista, ovvero della propria associazione. In particolare secondo il dettato dell'art.1, co.3:

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

“Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 *contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.* L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori”.



Il primo dovere del professionista sarà quindi di indicare nelle fatture emesse la dizione:
“professionista di cui alla L. n. 4/13”.

Si sottolinea, inoltre, che la legge in commento prevede che le professioni “*non organizzate in ordini o collegi*” possano essere esercitate sia in forma individuale che associata, in forma societaria, cooperativa o come lavoro dipendente.

L'obbligo di cui al citato art.1, co.3, permane in ognuno di questi casi, ovvero qualsiasi sia la forma con la quale la professione è posta in essere.

Tuttavia non è ancora stato chiarito chi nel caso di associazioni o società dovrà porre in essere l'adempimento, cioè se esso debba essere demandato al singolo professionista o per suo conto, quando esistente, alla associazione, società o cooperativa.

Si attende l'emanazione di un regolamento attuativo.

Il personale dello Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

La segreteria